

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO COSTITUITO PER LA
REDAZIONE DI PROGETTI ED ATTI DI PIANIFICAZIONE**

Ex art. 11 L.R. 14/02

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DD. 13.02.2003 E
RETTIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 48 DD. 13.02.2003**

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO COSTITUITO PER LA REDAZIONE DI PROGETTI ED ATTI DI PIANIFICAZIONE

Ex art. 11 L.R. 14/02

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, dell'articolo 11 della L.R. 31 maggio 2002, n. 14. Detto fondo sarà costituito da un massimo dell'2,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro (al netto dell'IVA), ovvero dal 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione, particolareggiata od esecutiva.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti.
2. Per atti di pianificazione si intende la redazione di piani urbanistici di competenza comunale.

ART. 3 SOGGETTI DESTINATARI

1. I soggetti destinatari della ripartizione dell'incentivo sono i dipendenti dell'Ente attuatore dell'intervento, individuati congiuntamente dai Responsabili delle Aree Tecnica e Finanziaria, tra le seguenti figure:
 - a) responsabile unico del procedimento;
 - b) tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati;
 - c) incaricati della direzione dei lavori;
 - d) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto b) e che, firmandoli assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale);
 - e) altri componenti dell'ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati.

ART. 4 QUANTIFICAZIONE DEL FONDO

1. Il fondo incentivante per un'opera o un lavoro è costituito da un importo compreso tra l'2,00% e l'2,50% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro. In particolare:
 - a) per un importo lavori inferiore a € 150.000 la percentuale sarà dell'2,50%
 - b) per un importo lavori compreso tra €150.000 e € 300.000 la percentuale sarà dell'2,25%
 - c) per un importo lavori superiore a € 300.000 la percentuale sarà dell'2,00%.

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO COSTITUITO PER LA REDAZIONE DI PROGETTI ED ATTI DI PIANIFICAZIONE

Ex art. 11 L.R. 14/02

Indipendentemente dall'importo lavori, per interventi da effettuarsi su immobili di particolare valore storico, artistico, archeologico ed architettonico vincolati, la percentuale sarà dell'2,50%.

Il fondo incentivante per interventi di manutenzione ordinaria, che richiedono la predisposizione di elaborati di progetto, ancorché non previsti nella programmazione triennale, è costituito da un importo compreso tra l'2,00% e l'2,50% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro. In particolare:

- a) per un importo lavori inferiore a € 2.500 la percentuale sarà dell'2,50%
- b) per un importo lavori compreso tra e 2.500 ed € 5.000 la percentuale sarà dell'2,25%
- c) per un importo lavori superiore a € 5.000 la percentuale sarà dell'2,00%.

Relativamente ad atti di pianificazione, il fondo incentivante è costituito dal 30% della tariffa professionale.

ART. 5 RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Il fondo di incentivazione viene ripartito tra i vari soggetti che abbiano partecipato alla redazione del progetto (anche per interventi di manutenzione ordinaria) secondo le seguenti percentuali:

a) Responsabile unico del procedimento	10%
b) Progettista	38%
c) Coordinatore sicurezza	10%
d) Direzione Lavori	20%
e) Assistenza alla direzione dei lavori	10%
f) Collaboratori principali	12%

le quote sopraindicate sono fra loro cumulabili.
2. Il fondo di incentivazione viene ripartito tra i vari soggetti che abbiano partecipato alla redazione dell'atto di pianificazione, secondo le percentuali individuate dal Responsabile dell'Area Tecnica.
3. Nel caso in cui l'incarico professionale di progettazione e direzione lavori non possa essere svolta dai competenti Uffici tecnici comunali verrà comunque riservata al responsabile unico del procedimento una quota pari al 60% del fondo incentivante.

ART. 5BIS RIPARTIZIONE DELLA QUOTA RELATIVA AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. La sopraccitata quota relativa al responsabile unico del procedimento sarà ripartita secondo le seguenti percentuali:

a) responsabile unico del procedimento	60%
b) addetti all'ufficio contratti	10%

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO COSTITUITO PER LA REDAZIONE DI PROGETTI ED ATTI DI PIANIFICAZIONE

Ex art. 11 L.R. 14/02

- | | |
|--|-----|
| c) addetti all'ufficio ragioneria | 10% |
| d) ulteriori collaboratori del responsabile unico del procedimento | 20% |

La quota del 20% viene ripartita, a discrezione del responsabile unico del procedimento, tra i collaboratori dello stesso in base alle responsabilità ed agli impegni assunti da ciascuno.

ART. 6 TERMINI

1. Con il provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica vengono stabiliti congrui termini per la redazione del progetto o dell'atto di pianificazione, d'intesa col Responsabile del Servizio interessato.

ART. 7 LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. Per i progetti di opere e lavori pubblici, di interventi di manutenzione e per gli atti di pianificazione il Responsabile del Servizio provvede alla liquidazione dell'incentivo previsto dagli art. 5 e 5bis, rispettivamente entro un mese dall'approvazione definitiva del collaudo tecnico-amministrativo ovvero del certificato di regolare esecuzione ovvero dell'atto di pianificazione.
2. Qualora la progettazione non venga interamente sviluppata all'interno dell'Ente, nonché nei casi in cui l'Amministrazione ritenga di interrompere la fase progettuale, l'incentivo previsto dall'art. 5, comma 1, lettera b) viene percentualmente determinato come segue:

a) per il progetto preliminare	20%
b) per il progetto definitivo	40%
c) per il progetto esecutivo	40%
3. La somma incentivante viene liquidata al netto dei relativi oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'Amministrazione.

ART. 8 POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il progettista, il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza dovranno essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. I relativi oneri saranno posti a carico dell'Amministrazione.

ART. 9 PROPRIETÀ DEI PROGETTI

1. I progetti elaborati dall'Ufficio Tecnico restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie.

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO COSTITUITO PER LA REDAZIONE DI PROGETTI ED ATTI DI PIANIFICAZIONE

Ex art. 11 L.R. 14/02

ART. 10 ORARIO DI LAVORO E SPESE ACCESSORIE

1. L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici.
2. Con atto motivato potrà essere autorizzato l'espletamento di tale attività facendo ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.